

Fondazione Istituto Tecnologico Superiore per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione Alto Adriatico

Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco dei Fornitori della Stazione Appaltante (appalti di forniture di beni e servizi, servizi di ingegneria ed architettura e opere e lavori)

Revisione 0 dd. 5 agosto 2025

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Regolamento, ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato.

Stazione Appaltante: Fondazione Istituto Tecnologico Superiore per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione Alto Adriatico

Operatore Economico: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica.

Elenco Fornitori (o "Elenco"): elenco degli Operatori Economici, distinti per categoria merceologica e importi per i quali abbiano richiesto e ottenuto l'abilitazione, da cui la Stazione Appaltante può attingere per rispettare il criterio di rotazione degli inviti negli appalti.

Portale eAppalti (o "Portale"): pagina web cui accedere per poter registrarsi e, successivamente, presentare la domanda di abilitazione. L'indirizzo è il seguente: <https://eappalti.regione.fvg.it/>

Categoria merceologica: il singolo lavoro, fornitura o servizio da affidare in appalto per il quale può chiedere l'abilitazione un Operatore Economico, secondo la classificazione che la Stazione Appaltante ha previsto.

Ogni categoria merceologica è suddivisa in due fasce d'importo: fino a 139.999,99 € e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per le forniture e i servizi (e servizi di ingegneria ed architettura) e le soglie di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) per i lavori.

Sono presenti categorie merceologiche principali e secondarie.

L'abilitazione va fatta sulle categorie merceologiche secondarie.

Registrazione: fase in cui l'Operatore Economico che volesse iscriversi all'Elenco Fornitori richiede uno username e una password del Portale eAppalti e inserisce i propri dati, tra cui l'indirizzo PEC.

PEC: acronimo di Posta Elettronica Certificata, è un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta ricezione di un messaggio di posta elettronica, fornendo ricevute opponibili a terzi.

Tramite questo strumento avvengono tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatore Economico, tra cui anche gli inviti a partecipare alle procedure di affidamento.

Per questo motivo, è indispensabile che l'indirizzo PEC sia sempre aggiornato da parte dell'Operatore Economico.

Area riservata: sezione del Portale cui l'Operatore Economico può accedere attraverso l'inserimento di username e password, ottenuti nella fase di registrazione. In quest'area potrà modificare i propri dati, seguire le gare telematiche, variare le categorie merceologiche, ricevere e inviare comunicazioni.

Domanda di abilitazione: fase in cui l'Operatore Economico, già registratosi e dopo essere entrato nella propria Area riservata, seleziona una o più categorie merceologiche per poter essere abilitato, genera la domanda di abilitazione, scarica la documentazione di qualificazione e la compila, le firma digitalmente e le carica sul Portale. La domanda di abilitazione viene generata da sistema, accedendo alla propria Area riservata.

Documentazione di qualificazione: la documentazione che va compilata, firmata digitalmente e caricata sul Portale per presentare la domanda di abilitazione.

La documentazione di qualificazione va ripresentata in caso di variazioni di assetto societario dell'Operatore Economico abilitato.

Verifica domanda di abilitazione: fase in cui avviene la disamina della domanda di abilitazione e dei suoi allegati. Qualora fossero riscontrate delle irregolarità nella documentazione, si darà luogo o a richiesta di chiarimenti oppure a un soccorso istruttorio, inviando una comunicazione sulla PEC indicata in fase di registrazione da parte dell'Operatore Economico, affinché lo stesso provveda a sanare le irregolarità.

Richiesta di chiarimenti: istruttoria mediante la quale viene assegnato un periodo di tempo di alcuni giorni (tenuto conto, caso per caso, della tipologia di chiarimenti necessari) entro il quale l'Operatore Economico deve semplicemente chiarire aspetti non chiari, senza che sia necessario alcun soccorso istruttorio.

Soccorso istruttorio: istruttoria mediante la quale viene assegnato un periodo di tempo (massimo 10 gg.) entro il quale l'Operatore Economico deve sanare le irregolarità presenti nella documentazione caricata sul Portale per essere abilitato. Se l'operatore non sana l'irregolarità l'istruttoria non prosegue.

Abilitazione: fase in cui, superato con esito positivo i controlli sulla domanda di abilitazione e sulla documentazione presentata a corredo della stessa, l'Operatore Economico viene inserito nell'Elenco Fornitori. Di ciò ne viene notiziato a mezzo PEC.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina la formazione e la gestione dell'Elenco Fornitori da cui la Stazione Appaltante (si rimanda all'art. 1 Definizioni del presente Regolamento) potrà attingere gli Operatori Economici da invitare alle procedure di affidamento di lavori di cui all'art. 50 comma 1 lettera a) e di forniture e servizi (ivi compresi anche i servizi di architettura e ingegneria) di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) ed e) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (da ora in poi "Codice") e comunque in ogni caso nel quale la vigente normativa permetta la scelta del contraente mediante una procedura negoziata (esclusa quella dell'art. 76, Codice) che preveda la consultazione di un determinato numero di Operatori

Economici individuati dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

La normativa di riferimento è costituita dal complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia di appalti che si rifanno al Codice.

La Stazione Appaltante individua, di norma, gli Operatori Economici da consultare tra quelli iscritti all'Elenco Fornitori nella specifica o nelle specifiche categorie d'interesse per l'appalto da affidare.

La Stazione Appaltante rimane libera di non ricorrere agli Operatori Economici iscritti all'Elenco Fornitori qualora sussistano circostanze per le quali il ricorso allo stesso possa risultare inefficace, antieconomico o tecnicamente non rispondente alle finalità perseguite con l'affidamento oppure laddove gli operatori presenti non rispondano alle effettive esigenze della Stazione Appaltante e sia necessario un mercato di riferimento più vasto.

Resta ferma, inoltre, la facoltà della Stazione Appaltante di ampliare il numero di Operatori Economici da consultare rispetto a quelli già iscritti nell'Elenco Fornitori, invitando anche altri Operatori Economici ritenuti idonei. Quest'ultimi saranno, inoltre, invitati dalla Stazione Appaltante a iscriversi all'Elenco Fornitori per le gare successive.

La Stazione Appaltante rimane libera, inoltre, di non individuare gli Operatori Economici da consultare mediante l'elenco fornitori, utilizzando invece un avviso di indagine di mercato.

L'iscrizione nell'Elenco Fornitori non garantisce l'affidamento di forniture, servizi e lavori; gli Operatori Economici non potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro abilitazione, la Stazione Appaltante non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere l'intero elenco dei soggetti iscritti.

In ogni caso, per pacifica giurisprudenza, chi non sia iscritto all'elenco non ha alcun diritto a richiedere di essere invitato laddove ciò non avvenga direttamente ad opera della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e senza preavviso, di:

- a) porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte, all'Elenco Fornitori istituito;
- b) modificare in qualsiasi momento, il presente Regolamento;
- c) modificare in qualsiasi momento i requisiti generali e speciali di iscrizione.

ARTICOLO 3 – ORGANIZZAZIONE ELENCO FORNITORI

L'Elenco Fornitori è organizzato in due parti, a loro volta suddivise in sezioni:

- a) Imprese:

1. Forniture;
2. Servizi;
3. Lavori.

b) Professionisti:

1. Servizi di architettura e ingegneria;
2. Servizi di geologia o altri servizi tecnici strettamente correlati ad 1.

All'approvazione del presente regolamento verranno attivate le sezioni dedicate ai lavori; saranno di successiva costituzione quelle relative alle forniture e ai servizi, ai servizi di architettura e ingegneria e ai servizi di geologia o altri servizi tecnici strettamente correlati.

Ogni sezione è organizzata con uno specifico albero merceologico, che è suddiviso in categorie merceologiche principali e, ove presenti, categorie merceologiche secondarie.

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche, principali e secondarie, per le quali l'Operatore Economico presenta domanda di iscrizione, **deve trovare debito riscontro nell'oggetto sociale e nelle attività effettivamente svolte** risultanti dalla visura dell'iscrizione al registro delle imprese acquisibile tramite la C.C.I.A.A.

Le categorie merceologiche sono state suddivise in fasce d'importo come segue:

LAVORI	
Fasce	Valori di riferimento
I	Fino a 257.999,99 €
II	Da 258.000,00 € e fino a 515.999,99 €
III	Da 516.000,00 € e fino a 1.032.999,99 €
III-bis	Da 1.033.000,00 € e fino a 1.499.999,99 €
IV	Da 1.500.000,00 € e fino a 2.581.999,99 €
IV-bis	Da 2.582.000,00 € e fino a 3.499.999,99 €
V	Da 3.500.000,00 € e fino a 5.164.999,99 €
VI	Da 5.165.000,00 € e fino a 10.328.999,99 €
VII	Da 10.329.000,00 € fino a 15.493.999,99 €
VIII	Da 15.494.000,00 €

FORNITURE E SERVIZI	
Fasce	Valori di riferimento

I	Fino a 139.999,99 €
II	Da 140.000,00 € e fino a 214.999,99 €

Si precisa che, poiché l'Elenco Fornitori viene utilizzato esclusivamente per gli importi di cui all'art. 50 comma 1 lettere a), b) ed e) del Codice, le fasce d'importo presenti vengono utilizzate esclusivamente per dar modo all'Operatore Economico di poter inserire la propria fascia di riferimento, in quanto, come precisato all'art. 4 del presente Regolamento, **la fascia di importo più alta ricomprende la precedente.**

L'Operatore Economico potrà essere invitato unicamente alle procedure di scelta del contraente il cui importo lordo al netto dell'IVA ricada all'interno di una delle fasce per le quali abbia presentato la domanda di iscrizione.

La Stazione Appaltante si riserva di integrare, modificare o eliminare in qualsiasi momento una o più sezioni o categorie merceologiche.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare parzialmente l'Elenco Fornitori, procedendo per singole parti, sezioni e anche settori merceologici, anche in momenti successivi.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE/ABILITAZIONE

L'Operatore Economico che intenda aderire all'Elenco Fornitori deve in primo luogo provvedere alla propria registrazione, accedendo alla pagina web <https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html> fornendo le informazioni essenziali relative alla propria anagrafica, compilando i campi che gli vengono proposti.

In questa fase otterrà uno **username** e una **password**, che saranno **necessari** per poter non solo proseguire nel processo di abilitazione, ma anche per partecipare alle procedure di gara telematica; inoltre dovrà comunicare l'indirizzo PEC che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico.

L'aggiornamento dell'indirizzo PEC, in caso di variazione, è sempre a carico dell'Operatore Economico, che, di norma, lo effettua entrando nella propria Area riservata dal Portale eAppalti.

Il passaggio successivo è la domanda di iscrizione a mezzo risposta RDI pubblicata dalla Stazione Appaltante, che prevederà la scelta di una o più categorie merceologiche e della relativa fascia di importo, con la precisazione che **la fascia di importo più alta ricomprende la precedente.**

Una volta selezionate le categorie merceologiche, sarà generata la relativa domanda di abilitazione dal sistema, che dovrà essere firmata digitalmente e caricata sul portale.

A corredo della domanda di abilitazione dovrà essere scaricata dal portale (o prodotta), compilata, firmata digitalmente e caricata sul portale, la documentazione di qualificazione, di seguito elencata:

- Istanza di iscrizione: **documento obbligatorio**;
- Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione: **documento obbligatorio**;
- Modulo regolarità contributiva (DURC in corso di validità): **documento obbligatorio**;
- Allegato valutazione qualità: documento facoltativo;
- Allegato valutazione ambiente: documento facoltativo;
- Allegato valutazione sicurezza: documento facoltativo;
- Autocertificazione veridicità informazioni rese (format libero): **documento obbligatorio**;
- Format referenze (format libero): **documento obbligatorio**;
- Copia documento di identità del firmatario, in corso di validità: **documento obbligatorio**
- Visura aggiornata (entro tre mesi antecedenti): **documento obbligatorio**
- DGUE: **documento obbligatorio**

Il certificato della firma digitale, da utilizzare per la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni, deve essere in corso di validità al momento di presentazione della domanda e deve essere stato rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. e dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

Sul Portale aAppalti è presente uno strumento di verifica della firma digitale in grado di controllare la validità della stessa. Nel caso la verifica abbia esito negativo, la Stazione Appaltante utilizzerà per tale verifica i software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non saranno considerati validi se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

La presentazione di una domanda di iscrizione all'Elenco Fornitori comporta l'accettazione di tutte le

disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e Gestione della Stazione Appaltante disponibile sul sito internet della stessa.

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico ovvero da un altro soggetto, purché legittimato a farlo; in questo caso, dovrà essere caricata sul portale anche la documentazione a comprova (per esempio: una delega; una procura; una copia della visura camerale ordinaria).

Non sono ammesse domande di iscrizione presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente regolamento.

Per eventuali informazioni e per supporto alla procedura telematica di registrazione al Portale è disponibile un Servizio Assistenza raggiungibile ai recapiti indicati sullo stesso Portale.

Possono presentare domanda d'iscrizione all'Elenco Fornitori della Stazione Appaltante tutti gli Operatori Economici così come individuati dall'art.1 lettera l) dell'allegato I.1 del Codice ed in particolare:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative (ex art. 65 comma 2 lettera a) Codice);
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (ex art 65 comma 2 lettera b) Codice);
- i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (ex art. 65 comma 2 lettera c) Codice);
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa (ex art. 65 comma 2 lettera d) Codice);
- i liberi professionisti, singoli o associati (ex art. 66 comma 1 lettera a) Codice);
- le società di professionisti (ex art. 66 comma 1 lettera b) Codice);
- le società di ingegneria (ex art. 66 comma 1 lettera c) Codice);
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (ex art. 66 comma 1 lettera g) Codice).

Gli Operatori Economici che intendono presentare domanda d'iscrizione all'Elenco Fornitori devono essere preventivamente registrati ed in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria, di cui all'art. 5.

Con riferimento ai **Consorzi**, l'iscrizione è consentita anche da parte dei soggetti economici consorziati, in forma singola. Tuttavia, se invitati, tali Consorzi potranno partecipare alla procedura di gara potendo concorrere solamente in proprio oppure per i consorziati già qualificati nell'Elenco Fornitori. Si rileva, perciò, che i singoli consorziati potranno partecipare ad una procedura solamente in un'unica forma, cioè singolarmente o come consorziati nell'ambito del consorzio partecipante, pena l'esclusione di entrambi.

Ai **soggetti temporaneamente riuniti** – Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 del Codice – **non è consentita l'iscrizione nell'Elenco Fornitori**.

Il singolo Operatore Economico iscritto all'Elenco Fornitori, se invitato ad una procedura di gara può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge) solamente alla condizione che il raggruppamento sia per lui necessario per il raggiungimento dei requisiti speciali di qualificazione richiesti per la partecipazione alla specifica procedura di gara. In tal caso gli altri Operatori Economici costituenti il raggruppamento non devono necessariamente essere iscritti all'Elenco Fornitori.

Per le categorie di servizi professionali di ingegneria e architettura non è consentito di iscriversi nella medesima categoria merceologica in qualità di professionista singolo ed associato.

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di non accettare la partecipazione di associazioni o raggruppamenti che siano artatamente formati in modo da eludere le modalità di rotazione o di invito ed agevolando, anche mediante successive modifiche delle quote di composizione, determinati operatori.

ARTICOLO 5 – REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Ogni Operatore Economico, per poter essere abilitato all'Elenco Fornitori deve possedere: **i requisiti di ordine generale; i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnico-economica**.

Requisiti di ordine generale.

Per essere iscritto all'Elenco Fornitori in capo all'Operatore Economico non devono sussistere i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

L'Operatore Economico attesta il possesso dei requisiti di ordine generale mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione, compilando la sezione "B" del modello Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione l'Operatore Economico oltre ad incorrere nelle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., potrà essere segnalato all'ANAC per i conseguenti provvedimenti secondo quanto previsto dall'art. 96 comma 15 del Codice.

Requisiti di idoneità professionale.

Gli Operatori Economici che intendono presentare domanda d'iscrizione all'Elenco Fornitori devono attestare l'iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso gli ordini professionali, con dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., compilando la sezione "A" del modello Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione.

Requisiti di capacità tecnico-economica.

Per ciascuna categoria merceologica in cui l'Operatore Economico intenda qualificarsi dovrà fornire le informazioni relative ad almeno una prestazione svolta con indicazione della data di inizio e fine, del committente, dello specifico oggetto della prestazione, del valore del contratto.

Le seguenti informazioni aggiuntive non sono obbligatorie per l'iscrizione all'Elenco Fornitori, ma possono essere comunque fornite dall'Operatore Economico e potranno essere tenute in considerazione a discrezione della Stazione Appaltante per l'individuazione degli Operatori Economici da invitare alle procedure:

- Presentazione aziendale;
- Modello organizzativo ex. D.Lgs. 231/01;
- Codice Etico;
- Sistema di gestione della qualità;
- Sistema di gestione ambientale;
- Sistema di gestione sicurezza;
- Iscrizione alle White List ex D.P.C.M. 18/04/2013.

Per poter essere abilitati ai lavori **di importo inferiore a 150.000,00 €**, è necessario allegare la SOA o indicare, nel caso l'Operatore Economico non sia già in possesso della certificazione SOA, le seguenti informazioni, nei relativi modelli che accompagnano la domanda di iscrizione:

- importo dei lavori appartenenti alla categoria a cui l'Operatore Economico intende iscriversi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco Fornitori;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'Elenco Fornitori;
- elenco dell'attrezzatura tecnica relativa all'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria a cui l'Operatore Economico intende iscriversi con indicazione se trattasi di attrezzatura di proprietà o in leasing.

Per l'iscrizione alla sezione dei **servizi di architettura e ingegneria (o di geologia o strettamente correlati a detti servizi finalizzati all'esecuzione di lavori)**, quando la sezione verrà abilitata, gli Operatori Economici dovranno presentare la seguente documentazione, utile a dettagliare la specifica professionalità e l'esperienza maturata:

- Valore cumulativo delle opere progettate (o dirette nel caso di D.L. e C.S.E.) nell'ultimo quinquennio attinenti alla categoria a cui è richiesta l'iscrizione, con elencazione per ciascuna opera, del grado di progettazione (non nel caso di attività di D.L. e C.S.E.), del suo valore, delle date di inizio e di fine attività e del committente;
- Relazione descrittiva di una delle opere a scelta del professionista, da cui si evinca l'attività effettivamente svolta e le modalità di esecuzione del servizio, eventualmente accompagnata da non più di 5 elaborati grafici descrittivi;
- Curriculum Vitae professionale;
- Eventuali certificazioni (ad esempio UNI EN ISO 9001 e 14001).

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere idonea documentazione a comprova di tutte le dichiarazioni rese dall'Operatore Economico (per esempio: fatturato globale, utile netto, numero dipendenti, importo totale dei lavori eseguiti, valore cumulativo delle opere progettate, ecc.).

L'assenza di tale idonea documentazione comporta la mancata abilitazione, ovvero la revoca in caso di abilitazione già concessa, dell'Operatore Economico da tutte le categorie merceologiche dell'Elenco Fornitori, indipendentemente dal fatto che risultino mancanti i documenti necessari per l'iscrizione anche ad una sola categoria merceologica.

L'Operatore Economico potrà sempre caricare a sistema ulteriore documentazione, se ritenuta rilevante, oltre alla modulistica obbligatoria presente sul Portale e la Stazione Appaltante potrà tenerla in considerazione qualora la ritenga pertinente.

Inoltre, è facoltà dell'Operatore Economico produrre, oltre alle dichiarazioni richieste dalla Stazione Appaltante, ogni eventuale documentazione o dichiarazione ritenuta necessaria o opportuna con

riguardo alla propria posizione.

ARTICOLO 6 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Ogni domanda di iscrizione sarà esaminata, secondo l'ordine progressivo di presentazione, solo se corredata da tutte le dichiarazioni e dai documenti previsti dal presente Regolamento; la Stazione Appaltante si riserva, comunque, di poter variare l'ordine di esame delle domande, in particolare, nel caso ciò sia necessario per consentire il rapido inizio di procedure di scelta del contraente in attesa di avvio.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, l'istruttoria per l'iscrizione verrà sospesa, previo avviso all'Operatore Economico che dovrà fornire i richiesti chiarimenti e/o integrazioni. In questo caso, il termine per la conclusione dell'istruttoria riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa o modificata.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica delle autocertificazioni ai sensi del successivo art. 9.

L'esito dell'istruttoria sulla domanda di iscrizione all'Elenco Fornitori è comunicato all'Operatore Economico **entro un tempo massimo di 30 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di valutazione della Domanda di Iscrizione o dall'avvenuta ultima eventuale integrazione alla stessa a seguito di richiesta della Stazione Appaltante.**

Per condurre la verifica, anche a campione, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico – economica, dichiarati dagli Operatori Economici nelle domande di iscrizione, la Stazione Appaltante potrà avvalersi dei servizi di altri soggetti sia pubblici che privati.

Qualora l'istruttoria si concluda positivamente, si provvederà all'inserimento dell'Operatore Economico nell'Elenco Fornitori, pubblicato sul sito al seguente indirizzo: <https://www.itsaltoadriatico.it/>.

Qualora in sede di istruttoria l'Operatore Economico candidato risulti privo di uno o più dei requisiti richiesti, la domanda di iscrizione verrà respinta e sarà attribuito all'Operatore Economico lo stato "Non Abilitato".

L'esito dell'istruttoria della domanda di abilitazione viene comunicato all'Operatore Economico secondo le modalità previste all'art. 7 "Comunicazioni".

ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante, ivi inclusi l'avviso di avvenuta abilitazione o

l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione, nonché la sospensione o la cancellazione, **si considerano validamente effettuate tramite PEC all'indirizzo comunicato dall'Operatore Economico all'atto della registrazione sul portale.**

La mancata consegna di comunicazioni all'Operatore Economico, per errata indicazione o per mancato aggiornamento dell'indirizzo PEC da parte di quest'ultimo, solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità a riguardo.

ARTICOLO 8 – DURATA DELL'ISCRIZIONE, RINNOVO E AGGIORNAMENTO

L'Elenco Fornitori non ha una scadenza e l'iscrizione è senza limiti temporali; tuttavia, **decorsi 36 mesi** dalla data di iscrizione, viene chiesto all'Operatore Economico di rinnovare il proprio interesse a rimanere iscritto.

Un mese prima della scadenza della prevista revisione sarà notificata agli Operatori Economici una comunicazione, tramite PEC, al fine di ricordare agli stessi di procedere alla domanda di rinnovo, confermando i dati già in precedenza dichiarati o aggiornandoli in tutto o in parte.

Si precisa che l'interesse dell'Operatore Economico si considera rinnovato nei seguenti casi:

- a. qualora presenti la domanda di rinnovo;
- b. qualora presenti un aggiornamento alle proprie categorie merceologiche;
- c. qualora sia risultato affidatario o aggiudicatario nell'ultimo anno antecedente alla scadenza;
- d. nel caso in cui, al momento del rinnovo dell'abilitazione, abbia un contratto in essere con la presente Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante può, inoltre, richiedere all'Operatore Economico iscritto di aggiornare dati, informazioni, requisiti inerenti all'iscrizione nell'Elenco Fornitori.

Il mancato aggiornamento di quanto richiesto nel termine di volta in volta assegnato, potrà precludere l'invito alle singole procedure di scelta del contraente e determinare la sospensione dell'iscrizione a partire dalla scadenza del termine assegnato per l'aggiornamento dei dati. Si procederà alla revoca dell'iscrizione trascorsi i termini previsti al successivo art. 11.

Qualsiasi aggiornamento verrà verificato dalla Stazione Appaltante e processato secondo le disposizioni indicate nel presente Regolamento.

Gli Operatori Economici iscritti possono comunque richiedere, in ogni caso, l'iscrizione ad altre categorie/sottocategorie/classi dell'Elenco Fornitori.

Gli Operatori Economici iscritti all'Elenco Fornitori sono, inoltre, tenuti ad aggiornare le autodichiarazioni sulla sussistenza dei requisiti qualora fossero intervenute delle variazioni o
.....

su richiesta della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 9 – VERIFICA REQUISITI OPERATORI ECONOMICI

La Stazione Appaltante ha facoltà di poter verificare in qualsiasi momento, anche con verifiche a campione, l'effettiva veridicità delle autodichiarazioni fornite ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. in sede di presentazione della domanda di iscrizione degli Operatori Economici già iscritti.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti richiesti.

Sono previsti due tipi di verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni ricevute:

1 – Verifiche Puntuali

Sono previste in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

2 – Verifiche a Campione

Sono previste al di fuori dei casi in cui viene effettuato il controllo puntuale.

Le dichiarazioni sostitutive da controllare a campione sono determinate nella misura minima del 5% del totale delle dichiarazioni sostitutive presentate. La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a verifica a campione può essere effettuata con:

- Sorteggio casuale;
- Sorteggio su base numerica.

Possono essere effettuati anche controlli incrociati mediante confronto con dati ed informazioni riguardanti l'Operatore Economico, acquisiti da altre Direzioni della Stazione Appaltante nonché da altre Stazioni Appaltanti.

ARTICOLO 10 – SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione consiste in una temporanea esclusione dell'Operatore Economico abilitato dall'Elenco Fornitori; lo stato dell'Operatore Economico in questo caso è valorizzato "Sospeso" o "Sospeso per iscrizione scaduta".

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla sospensione dell'Operatore Economico dall'Elenco Fornitori nei seguenti casi:

- a) mancata comunicazione delle attestazioni e/o informazioni e/o dati variati ad aggiornamento di quelli forniti con la domanda di iscrizione e/o di ogni altra informazione richiesta dalla Stazione Appaltante;
- b) mancata presentazione della domanda di rinnovo;
- c) esito negativo di una verifica sul possesso dei requisiti condotta da parte della Stazione Appaltante, fino a che è in corso un'istruttoria di approfondimento con l'Operatore Economico;
- d) quando sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento dell'Operatore Economico;
- e) accertamento di irregolarità da parte dell'Operatore Economico negli adempimenti contributivi e previdenziali (DURC irregolare);
- f) quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione di prestazioni affidate all'Operatore Economico e negli altri casi opportunamente motivati dalla Stazione Appaltante.

La sospensione ha durata variabile a seconda dei casi sopraesposti, in particolare durerà per tutto il periodo necessario alla Stazione Appaltante per condurre le procedure di accertamento, per il periodo necessario a risolvere la procedura di concordato preventivo o fallimento o, infine, per il tempo necessario all'Operatore Economico di fornire i dati necessari alla domanda di iscrizione compresi gli aggiornamenti e ogni altra informazione richiesta dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui l'Operatore Economico non provveda a inoltrare la domanda di rinnovo entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso di prossima scadenza dell'abilitazione, lo stesso sarà sospeso per scadenza dell'iscrizione.

Del provvedimento di sospensione dall'Elenco Fornitori verrà data tempestiva comunicazione all'Operatore Economico tramite PEC.

Nel periodo di sospensione l'Operatore Economico, salvo diversa decisione motivata della Stazione Appaltante, non sarà invitato a partecipare alla procedura di scelta del contraente.

Decorsi i termini della sospensione, la Stazione Appaltante procederà con la determinazione in merito alla riammissione all'Elenco Fornitori o alla revoca dell'Operatore Economico, notificandogli, tramite PEC, la relativa decisione.

ARTICOLO 11 – REVOCA

La Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'Operatore Economico dall'Elenco Fornitori nei seguenti casi:

- a) cessazione di attività dell'Operatore Economico;
- b) su richiesta, tramite PEC, dell'Operatore Economico;
- c) perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco Fornitori (in tal caso la revoca può riguardare anche solo specifiche categorie dell'albero merceologico);
- d) sopravvenienza di una causa di esclusione dell'Operatore Economico dai pubblici appalti secondo la legislazione vigente, ivi compreso gli artt. 94 e 95 del Codice;
- e) dichiarazioni mendaci rese in fase di presentazione della domanda di iscrizione, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 71, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. in tema di irregolarità od omissioni non costituenti falsità, per le quali l'Operatore Economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
- f) accertamento da parte della Stazione Appaltante di gravi irregolarità, compresi i ritardi, nello svolgimento delle prestazioni, anche nei confronti di altre Stazioni Appaltanti;
- g) emissione, da parte della competente Prefettura, di comunicazioni negative riguardanti l'Operatore Economico ai sensi del Decreto Legislativo n.159 del 2011 e s.m.i.;
- h) provvedimenti interdittivi in relazione alla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- i) accertata inosservanza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione della Stazione Appaltante;
- j) mancata comunicazione delle attestazioni e/o informazioni e/o dati variati rispetto a quelli forniti con la domanda di iscrizione decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di sospensione dall'Elenco Fornitori di cui all'art. 10 lettera a);
- k) in ogni altro caso la Stazione Appaltante ritenga necessaria, con adeguata motivazione, la revoca dell'Operatore Economico dall'Elenco Fornitori, ivi compresi i casi in cui venga utilizzato lo strumento dell'associazione o del raggruppamento per fini volti ad aggirare la rotazione o a mutare le quote di esecuzione non rispettando le finalità del presente regolamento.

La revoca differisce dalla sospensione in quanto, per poter essere abilitato nuovamente, l'Operatore Economico è tenuto a ripresentare la domanda di iscrizione, corredata da tutta la documentazione necessaria di cui all'articolo 4 del presente Regolamento non prima che siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di revoca, fatte salve diverse previsioni normative in essere o sopravvenute.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti per la revoca, la Stazione Appaltante ne darà comunicazione tramite PEC all'Operatore Economico.

Lo stesso potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante nei 30 (trenta) giorni successivi instruirà le giustificazioni; qualora le eventuali giustificazioni non fossero ritenute sufficienti dalla Stazione Appaltante, verrà notificato all'Operatore Economico il provvedimento di revoca dall'Elenco tramite PEC entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non invitare a successive procedure negoziate ex art. 50 comma 1 lettera e) del Codice l'Operatore Economico che è stato in precedenza revocato dall'elenco Fornitori. Pertanto, nel caso l'Operatore Economico dovesse rispondere ad un avviso della Stazione Appaltante per un'indagine di mercato propedeutica all'avvio di una simile procedura, l'Operatore Economico non potrà essere invitato a parteciparvi salvo diversa motivata determinazione della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 12 – GARANZIE E MANLEVA

La Stazione Appaltante non sarà in nessun caso responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli Operatori Economici o eventuali terzi a causa, o comunque in connessione, con l'accesso, l'utilizzo, il funzionamento del Portale nonché a causa dell'iscrizione dell'Operatore Economico all'Elenco Fornitori.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità circa l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento e la conformità alla normativa vigente del contenuto del Portale; ciò nonostante, la stessa porrà in essere ogni opportuna attività al fine di verificare e controllare l'aggiornamento dei contenuti.

La Stazione Appaltante non risponde in caso di malfunzionamento del Portale.

Gli Operatori Economici con la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco fornitori si impegnano a manlevare e a tenere indenne la stessa, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla Stazione Appaltante, e/o da terzi a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Portale o di violazioni della normativa vigente da parte dell'Operatore Economico.

In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Portale o di violazioni della

normativa vigente, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

ARTICOLO 13 – DISCIPLINA TRATTAMENTO DATI PERSONALI NELL'ELENCO FORNITORI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, d'ora in poi Regolamento), informiamo che ITS Alto Adriatico tratta i dati personali forniti e liberamente comunicati dall'interessato. ITS Alto Adriatico garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato.

• FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali comunicati dall'interessato (dati anagrafici, recapiti postali tradizionali, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica, codice fiscale) possono essere trattati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per le seguenti finalità:

- a) valutazione del profilo professionale ai fini dell'affidamento dell'incarico;
- b) conformità alla normativa applicabile (con particolare riferimento al Codice) nonché per rispondere ad eventuali richieste di pubbliche autorità;
(le finalità dalla lettera a) e b) sono congiuntamente definite "Finalità di Valutazione").

I dati saranno inoltre trattati per:

- c) far valere e difendere i diritti della Stazione Appaltante;
(la finalità di cui alla lettera c) è detta "Finalità di Interesse Legittimo").

La liceità del trattamento dei dati personali deriva, pertanto, dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o dall'esecuzione di misure precontrattuali (tra cui le procedure di affidamento) alle quali l'interessato ha autonomamente deciso di partecipare, nonché dalla necessità di adempiere ad obblighi legali ai quali ITS Alto Adriatico è soggetto.

• LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene presso gli uffici e nei sistemi informatici di ITS Alto Adriatico o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5 comma 1 lettera c e 25 comma 2 del Regolamento. I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, sono raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi, e se necessario aggiornati, sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

ITS Alto Adriatico non ha processi automatizzati di profilazione.

- NATURA DELLA RACCOLTA E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati personali, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata, posti in capo a ITS Alto Adriatico anche in funzione di stazione appaltante.

Il mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l'impossibilità per il Titolare di ammettere l'interessato al prosieguo del procedimento o la necessità di interrompere il rapporto contrattuale.

- COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali dell'interessato, qualora necessario, possono essere comunicati da ITS Alto Adriatico (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge nazionali e dell'Unione Europea, ivi inclusi gli altri concorrenti che partecipano alla stessa procedura di affidamento;
- ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale alla gestione del rapporto contrattuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, spedizionieri e a corrieri per le consegne di beni e merci, studi professionali, professionisti incaricati da ITS Alto Adriatico, compagnie assicurative, enti pubblici, enti gestori di interferenze) nei modi e per le finalità sopra illustrate;
- ai collaboratori e dipendenti di ITS Adriatico nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i responsabili dei trattamenti e gli incaricati, nominati ai sensi del Regolamento;
- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti;

- a istituti di assicurazione per la gestione di polizze assicurative e di sinistri.

Senza espresso consenso, il Titolare, inoltre, potrà comunicare i dati personali a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione risulti obbligatoria per legge (es. obbligo di trasparenza) per l'espletamento delle finalità dette.

I dati personali non vengono in altri casi diffusi.

I dati personali conferiti dall'interessato, ferma restando la loro libera circolazione fra gli Stati membri dell'Unione Europea, potranno essere trasferiti anche verso un Paese non appartenente all'Unione Europea, previo consenso dell'interessato e nei limiti di cui agli Artt. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 del Regolamento.

- TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali è ITS Alto Adriatico. Ogni informazione inerente il titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei responsabili e degli amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede di ITS Alto Adriatico, via Giardini Cattaneo 4 – 33170 Pordenone (PN).

Il titolare del trattamento potrà essere contattato inviando una mail all'indirizzo segreteria@itsaltoadriatico.it.

L'elenco dei destinatari/responsabili esterni, con ulteriori dati utili all'identificazione, è disponibile, per esercitare il legittimo interesse, presso il Titolare del trattamento dei dati personali contattando il seguente indirizzo: segreteria@itsaltoadriatico.it.

La Società ha designato un responsabile della protezione dei dati (DPO) raggiungibile all'indirizzo dpo@studiolegalevicenzotto.it.

- CRITERI UTILIZZATI AL FINE DI DETERMINARE IL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno conservati dal Titolare per tutta la durata del procedimento nell'ambito del quale sono stati resi, per l'ulteriore tempo di conservazione degli atti che la norma impone per la specifica tipologia di procedimento e per il tempo necessario alla prescrizione del diritto relativo al rapporto, al fine della tutela in sede giudiziaria, aumentato di ulteriori due anni per eventuali esclusivi usi giudiziari.

I dati personali in ogni caso saranno conservati per tutta la durata dell'iscrizione dell'Operatore Economico nell'Elenco e, successivamente, al termine dei quali i dati saranno distrutti o resi anonimi, fatto salvo il caso in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

L'aggiornamento durante il periodo di iscrizione dei dati personali è a carico dell'operatore economico che ne deve curare l'esattezza.

- **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'interessato può esercitare i seguenti diritti:

- diritto di revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti;
- diritto di ottenere l'accesso ai propri dati personali;
- diritto di ottenere la rettifica dei propri dati personali ove non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali ove non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di ottenere la limitazione di trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;
- diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
- diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardino o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

L'interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento dei dati personali mediante consegna a mano, posta tradizionale, lettera raccomandata, fax o tramite posta elettronica al seguente indirizzo segreteria@itsaltoadriatico.it.

- **DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO**

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana).

ARTICOLO 14 – FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni delle parti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono regolati dalla Legge italiana. Il Tribunale di Pordenone ha competenza in via esclusiva a giudicare per eventuali controversie che dovessero derivare dal presente regolamento e, più in generale, dall'Elenco Fornitori della Stazione Appaltante. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 15 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet della Società, a seguito di approvazione del CDA

F.to
Il Presidente